

LA CITTADINANZA

introduzione

L'espressione 'cittadinanza', nel linguaggio comune e nel lessico giuridico tradizionale, designa l'appartenenza di un individuo a uno Stato ed evoca principalmente i problemi relativi alla perdita e all'acquisto dello *status di cittadino*.


In tempi recenti, tuttavia, il termine 'cittadinanza' ha acquisito un significato più ampio, tanto da divenire un termine corrente del 'discorso pubblico' odierno.

In questa prospettiva conviene intendere per 'cittadinanza' il rapporto politico fondamentale, il rapporto fra un individuo e l'ordine politico-giuridico nel quale egli si inserisce.

Il termine 'cittadinanza', al di là degli impieghi retorici cui esso si è prestato e si presta, serve a colmare una sorta di vuoto lessicale e concettuale, permettendo di tematizzare un profilo decisivo dell'esperienza (il nesso individuo -ordine) per indicare il quale non disponiamo di denominazioni alternative.

'Cittadinanza' è un'espressione utilizzabile per mettere a fuoco il rapporto politico fondamentale e le sue principali articolazioni: le aspettative e le pretese, i diritti e i doveri, le modalità di appartenenza e i criteri di differenziazione, le strategie di inclusione e di esclusione.

[Pietro Costa, *Cittadinanza*, 2005]



CITTADINANZA non *citizenship*

ma

citoyenneté

nationality

Bürgerschaft

nationalité

Staatsangehörigkeit

Possibile difficoltà di comunicazione e
comprensione

[T.H. Marschall, *Citizenship and Social Class*, Chicago, 1964]

CITTADINANZA-appartenenza CITTADINANZA-partecipazione

Staatsangehörigkeit

citizenship

Teoria costituzionale della cittadinanza

Peter Häberle, *La cittadinanza come tema di una dottrina europea della costituzione*, 1997

La cittadinanza ha qualità di diritto fondamentale e trova le proprie radici nella dignità dell'uomo. Questo vale anche laddove una costituzione concepisce l'istituto della cittadinanza ancora esclusivamente in un contesto di statualità. Esempio è invece l'art. 26, primo comma, costituzione del Portogallo: «il diritto di ognuno all'identità della persona, ... alla cittadinanza ... ». Il modello di una cittadinanza come elemento di identità viene espresso già nell'art. 22 della Costituzione italiana («Nessuno può essere privato per ragioni politiche della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome»). A questo proposito dovrebbero avere effetto idee giuridiche che si trovano già da tempo nei documenti internazionali sui diritti dell'uomo, ad es. nell'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948: «Ogni uomo ha diritto (*Anspruch*) alla cittadinanza». «Nessuno può essere privato arbitrariamente della cittadinanza, né del diritto di cambiare la cittadinanza»; oppure nell'art. 24, terzo comma, del Patto internazionale sui diritti civili del 1966: «Ogni bambino (Kind) ha diritto di acquistare una cittadinanza». A questa garanzia si aggiunge infine l'art. 20, secondo comma, della Convenzione americana per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo del 1969: «Ogni persona ha diritto alla cittadinanza dello Stato in cui è nata, salvo ogni diritto ad un'altra cittadinanza». Questa cittadinanza di riserva e il principio dello *ius soli* è conseguenza della dignità umana. Anche all'ordine di non lasciare cadere nessuno in uno stato di apolidia privo di protezione corrisponde a un diritto dell'uomo. Il divieto assoluto di privare i propri cittadini della loro cittadinanza (art. 16 LF, art. 6, terzo comma, costituzione russa) rappresenta una conseguenza di questo principio. [...]

segue

sulla «Staatsangehörigkeit»

Il concetto tedesco «Staatsangehörigkeit» è oramai una provocazione. Suggestisce in effetti l'idea che il cittadino debba «angehören» (essere appartenente) o addirittura «gehören» (essere proprio) dello Stato. E' vero proprio il contrario.

Il superamento del concetto Staatsangehörigkeit

Il concetto tedesco della Staatsangehörigkeit è definitivamente da archiviare. Nella società aperta dello Stato costituzionale, fondato sulla premessa antropologico-culturale della «dignità umana», questo concetto costituisce un relitto del pensiero statalista tradizionale: il suddito appartiene allo Stato, gli viene ascritto (*zugeschrieben*). Nella misura in cui la dottrina dei tre elementi di Jellinek richieda una revisione che qualifichi la cultura come «quarto» elemento dello Stato (Günther Dürig) o, ancora meglio come «primo» elemento, occorre chiedere se l'ultimo legame tra lo Stato costituzionale e il cittadino non sia proprio la cultura. Non è un caso che l'aspetto culturale si imponga ai requisiti dell'acquisto della cittadinanza tedesca in via di naturalizzazione. Anche il Tribunale costituzionale federale (BVerfGE 37, 217 (239)) parla in modo congeniale di una «relazione interiore del cittadino libero con una comunità democratica e libera», argomentando con la «successione delle generazioni» e con i «legami familiari». Si tratta del riconoscimento di valori fondamentali della democrazia che ricevono i loro colori specifici da ogni costituzione.

Nel linguaggio giuridico tedesco, il termine *Staatsangehörigkeit* viene usato per designare lo stesso fenomeno giuridico della «cittadinanza» all'interno di uno Stato. *Angehören* può essere tradotto con «appartenere», anche se non significa soltanto una relazione di inclusione di una parte in un insieme, ma rinvia etimologicamente allo *hören* (udire) e alla *Hörigkeit* (soggezione), cioè ad un rapporto autoritario di comando e ubbidienza come sussiste anche in altre formazioni sociali quali la famiglia (*Familienangehörigkeit*) e la stirpe (*Stammesangehörigkeit*). «*Gehören*» significa peraltro «spettare» o «essere di proprietà di» qualcuno. Mentre lo *angehören* sembra preconfigurare una relazione di inclusione di tipo organicistico, nella quale l'identità della parte viene determinata a partire da quella del «tutto», lo «*(da)zugehören*» - che si trova alla base ad es. del termine *Volkszugehörigkeit* - indica un rapporto di appartenenza in cui l'identità della parte può essere individuata anche da altri elementi. Mentre lo *angehören* indica un rapporto di appartenenza basato su criteri oggettivi, lo *zugehören* indica un rapporto di appartenenza che dipende anche dalla volontà di integrazione del soggetto. Proprio per evitare questa eredità di significati e per mettere l'accento sui rapporti orizzontali all'interno della comunità dei cittadini, il testo propone di sostituire il concetto di «*Staatsangehörigkeit*», prodotto del giuspositivismo ottocentesco, con quello di «*Staatsbürgerschaft*», un adattamento del concetto di «*citoyen*» francese coniato nel 1789 dal poeta Wieland e ripreso soprattutto da I. Kant: «*die zur Gesetzgebung vereinigten Glieder einer solchen Gesellschaft (societas civilis), d.i. eines Staates, heissen Staatsbürger (cives)*». Per entrambi i concetti può essere usato qui soltanto «cittadinanza».

[Enrico Grosso e Jörg Luther]

**LA CITTADINANZA
ITALIANA ed EUROPEA**

La **cittadinanza italiana**, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, é regolata attualmente dalla **legge n. 91 del 5 febbraio 1992**, che riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

L'acquisto di una cittadinanza straniera non determina automaticamente la perdita della cittadinanza italiana, salvo che non si tratti di quella di uno dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia.

L'articolo 17 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce:
"È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima."

PRINCIPI

Legge 5 febbraio 1992, n.91 e relativi Regolamenti di esecuzione, introdotti con D.p.r. del 12 ottobre 1993, n.572 e D.p.r. 18 aprile 1994, n.362.

La cittadinanza si basa sui principi:

- dello “*ius sanguinis*”;
- dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna;
- della volontarietà per l’acquisto e la perdita;
- della limitazione dei casi di apolidia.

NOTA - secondo la Convenzione di New York del 28.9.1954, con il termine “*apolide*” si “*indica una persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino*”; invece, ai sensi dell’ art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 deve intendersi *rifugiato politico* la persona che a seguito degli avvenimenti sopravvenuti successivamente al primo gennaio 1951 ed essendo perseguitata in ragione della sua razza, religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità e che non può o vuole avvalersi della protezione del proprio Paese di origine, per timore di persecuzioni.

SI ACQUISTA

AUTOMATICAMENTE

- Per filiazione;
- Per nascita sul territorio italiano nei casi di apolidia;
- Per riconoscimento di paternità o maternità a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto;
- Per adozione durante la minore età.

SI ACQUISTA

SU DOMANDA

- Per discendenza da cittadino italiano per nascita - fino al II° grado – (art.4);
- Per nascita sul territorio italiano (art.4);
- Per matrimonio con cittadino/a italiano/a (art.5);
- Per naturalizzazione (art. 9).

I REQUISITI (in alternativa)

PER DISCENDENZA DA CITTADINO ITALIANO PER NASCITA

- Svolgendo il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- Assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
- Risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

I REQUISITI

PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO

- Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita al raggiungimento della maggiore età.

I REQUISITI (Tutti)

PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

- Residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residente all'estero;
- Validità del matrimonio;
- Assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;
- Assenza di cause ostative connesse alla sicurezza nazionale.

I REQUISITI (Tutti)

PER NATURALIZZAZIONE

- Residenza legale sul territorio italiano;
- Assenza di precedenti penali;
- Rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista).

I REQUISITI (la residenza)

PER NATURALIZZAZIONE

- Dieci anni di residenza legale sul territorio italiano

oppure;

- tre anni per chi è nato in Italia o discende da italiano per nascita fino al 2° grado;

- cinque anni per gli apolidi o i rifugiati;

- sette anni per l'affiliato a cittadino italiano;

- nessun periodo per chi ha prestato servizio anche all'estero per lo Stato italiano.

COME SI PERDE

PER RINUNCIA

- Da parte dell'adottato maggiorenne per revoca dell'adozione non imputabile allo stesso;
- Da parte di chi risiede all'estero e possiede un'altra cittadinanza;
- Al raggiungimento della maggiore età da parte di chi, in possesso di un'altra cittadinanza, ha conseguito quella italiana durante la minore età.

COME SI PERDE

AUTOMATICAMENTE

- In caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato;
- Per non aver ottemperato al divieto del Governo di svolgere il servizio militare o un incarico pubblico presso uno Stato estero, anche durante lo stato di guerra (in quest'ultima ipotesi anche se ne ha acquistato la cittadinanza).

COME SI RIACQUISTA

ATTRAVERSO DOMANDA

- Svolgendo il servizio militare nelle Forze Armate Italiane o
- Assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero oppure
- Stabilendo entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia;
- Da parte della donna che aveva perso la cittadinanza per matrimonio contratto anteriormente al 1.1.1948 con cittadino straniero.

COME SI RIACQUISTA

AUTOMATICAMENTE

- Dopo un anno di residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e loro discendenti
Legge n. 124 dell'8 Marzo 2006, G.U. n. 73 del 28 Marzo 2006

Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

- a)* ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
- b)* alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera *a)*